

Circ. 18 dicembre 2001, n. 515950 (1).

Agenti di affari in mediazione - Art. 3, comma 5-bis, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, aggiunto dall'art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (2).

(1) Emanata dal Ministero delle attività produttive, Area C, Ufficio C3, Attività fieristiche ausiliari del commercio, magazzini generali.

(2) Cfr., per ulteriori chiarimenti in materia, lettera circolare 27 marzo 2002, n. 503649, emanata dal Ministero delle attività produttive.

Alle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura
Ufficio albi e ruoli
Loro sedi
Alla Regione autonoma Valle
d'Aosta
All'Assessorato reg.le del turismo, sport, commercio
e trasporti
Piazza Narbonne 1
11100 Aosta
All'Unioncamere
Piazza Sallustio
00187 Roma
e, p.c.: All'A.N.I.A.
Via della Frezza 70
00186 Roma

Facendo seguito alla lettera circolare 19 marzo 2001, n. 503957, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni in merito al previsto obbligo della prestazione di idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti per l'esercizio della professione di mediatore.

Per tale obbligo si intende la stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti.

Di seguito si indica l'ammontare minimo di copertura fissato dalla polizza:

- Lit. 500.000.000 per ditte individuali;
- Lit. 1.000.000.000 per società di persone;
- Lit. 3.000.000.000 per società di capitali.

L'agente di affari in mediazione, o la società di mediazione, che risulti iscritto in più sezioni del ruolo degli agenti di affari in mediazione dovrà assicurare in un'unica polizza separatamente i rischi inerenti le diverse attività, data la

differenziazione delle stesse contemplate nelle sezioni medesime, o stipulare più polizze distinte.)

La polizza assicurativa dovrà coprire anche tutti coloro che all'interno dell'azienda svolgano a qualsiasi titolo l'attività di mediazione.)

Qualora un soggetto, già coperto da polizza assicurativa in quanto operante in società di mediazione, intenda svolgere detta attività a titolo individuale, dovrà risultare coperto da altra polizza.)

Gli iscritti al ruolo di cui trattasi dovranno provvedere, entro il 31 marzo 2002, all'eventuale adeguamento delle polizze assicurative, stipulate seguendo le prescrizioni sopraindicate. 

Il Direttore generale

Dott. Piero Antonio Cinti

L. 3 febbraio 1989, n. 39

L. 5 marzo 2001, n. 57

FONTE: Leggi d'Italia professionale

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 11/09/2008